

3. RIAMMISSIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER PER I CONTRIBUENTI DECADUTI

A mezzo della L. 15/2025, è stata concessa la riammissione, alla procedura di Rottamazione-*quater* (L. 197/2022 e successive modifiche), per quei contribuenti che erano decaduti dai benefici, alla data del 31 dicembre 2024, a causa del mancato pagamento anche di una sola rata. Ciò potrà quindi consentire, a tali contribuenti, di essere riammessi al pagamento del debito presente presso l'Agenzia delle entrate-Riscossione, con i limiti che vedremo, risparmiando il carico relativo a sanzioni e interessi.

Per operare detta riammissione sarà necessario presentare apposita domanda, esclusivamente *online* sul sito del Concessionario, entro la data del 30 aprile 2025. In tale domanda sarà necessario indicare, oltre ai debiti per i quali sarà possibile richiedere la riammissione, anche il numero di rate con le quali si intenderà effettuare il pagamento.

Queste le soluzioni possibili:

- in un'unica rata, entro il 31 luglio 2025;
- fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime 2, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

All'eventuale pagamento in rate saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

Due anche le modalità operative previste per l'invio della domanda dal sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione:

- in area riservata, cui accedere con Spid, CNs, Cie, selezionando le cartelle o gli avvisi rottamabili;
- in area pubblica, compilando uno specifico *form* e indicando: il numero della cartella/avviso; il numero dell'originaria "Comunicazione delle somme dovute", ossia la comunicazione inviata, al tempo della Rottamazione-*quater*, dal concessionario al contribuente. Dovrà essere inoltre specificata una casella *mail* su cui ricevere la ricevuta e sarà necessario allegare un documento d'identità, in corso di validità, del richiedente.

In apposite *faq*, pubblicate sul sito, il Concessionario spiega meglio alcuni aspetti.

Viene indicato che rientrano nell'ambito applicativo della riammissione alla definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della Rottamazione-*quater* per i quali:

- non siano state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- sia stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia, dopo i 5 giorni di tolleranza), oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.

Come detto la novella normativa prevede la possibilità di riammissione solo per quei debiti che sono stati già oggetto di un piano di pagamento della Rottamazione-*quater* e, quindi, già contenuti nella comunicazione delle somme dovute, che era già stata inviata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ai contribuenti, in seguito all'adesione alla procedura di rottamazione. Saranno pertanto esclusi, dall'attuale riammissione, i carichi

che non erano stati indicati nella dichiarazione di adesione alla Rottamazione-*quater*, così come le nuove cartelle ricevute successivamente.

Da tenere conto che, naturalmente, il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati, anche successivamente all'intervenuta "decadenza" dal piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di capitale. È, infatti, previsto che qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla "decadenza" del piano originario, venga considerato, *ex lege*, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo.

Nel caso in cui, dopo l'avvenuta decadenza dalla Rottamazione-*quater*, il contribuente abbia presentato una domanda di rateizzazione, una volta presentata la nuova domanda di riammissione alla Rottamazione-*quater*, saranno sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la riammissione alla Rottamazione-*quater*, saranno automaticamente revocate.

Di interesse la precisazione riguardo il destino procedure attivate o attivabili dal Concessionario, dopo la presentazione della nuova domanda di riammissione. Viene, infatti, indicato che il Concessionario:

- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritti alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti definibili, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (D.P.R. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc).